

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA  
U.O. S.U.A.P. E SERVIZI ALL'IMPRESA

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

*Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2011*

*Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2012,  
con delibera Consiglio Comunale n. 66 del 27/06/2013  
con delibera Consiglio Comunale n. 64 del 09/04/2014  
con delibera Consiglio Comunale n. 69 del 03/06/2015  
con delibera Consiglio Comunale n. 136 del 27/10/2016  
con delibera Consiglio Comunale n. 143 del 27/11/2017  
con delibera Consiglio Comunale n. 78 del 14/09/2018  
con delibera Consiglio Comunale n. 99 del 30/10/2018*

---

# INDICE

## CAPO I NORME GENERALI

- ART. 01 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 02 – DEFINIZIONI
- ART. 03 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 04 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 05 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO
- ART. 06 – ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE
- ART. 07 – POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 08 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 09 – SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 10 – VARIAZIONI NON ESSENZIALI
- ART. 11 – CESSAZIONE
- ART. 12 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE
- ART. 13 – DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 14 – TRASFERIMENTO DI MERCATI, FIERE, FIERE PROMOZIONALI, AREE O POSTEGGI FUORI MERCATO
- ART. 15 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 16 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DI MERCATI, FIERE E FIERE PROMOZIONALI
- ART. 17 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
- ART. 18 – VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI
- ART. 19 – VENDITA A MEZZO DI VEICOLI
- ART. 20 – COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

.....

## CAPO II MERCATI

- ART. 21 – DEFINIZIONI
- ART. 22 – ANTICIPAZIONE O POSTICIPAZIONE MERCATI
- ART. 23 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI
- ART. 24 – POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
- ART. 25 – CRITERI PER MIGLIORIA DI POSTEGGI
- ART. 26 – SCAMBIO DI POSTEGGI
- ART. 27 – RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEI MERCATI
- ART. 28 – REVOCA DI POSTEGGIO
- ART. 29 – ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ
- ART. 30 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO
- ART. 31 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI
- ART. 32 – MERCATI STRAORDINARI
- ART. 33 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE
- ART. 34 – MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI

.....

## CAPO III FIERE

- ART. 35 – DEFINIZIONI
- ART. 36 – CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 37 – RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE FIERE
- ART. 38 – SCAMBIO DI POSTEGGI
- ART. 39 – REVOCA DI POSTEGGIO
- ART. 40 – ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ
- ART. 41 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO
- ART. 42 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

- ART. 43 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE  
ART. 44 – FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI. DATE E GIORNI DI SVOLGIMENTO

.....

**CAPO IV**  
**FIERE PROMOZIONALI**

- ART. 45 - DEFINIZIONI  
ART. 46 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI  
ART. 47 – CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  
ART. 48 – SCAMBIO DI POSTEGGI  
ART. 49 – REVOCA DI POSTEGGIO  
ART. 50 – ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ  
ART. 51 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO  
ART. 52 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI  
ART. 53 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

.....

**CAPO V**  
**POSTEGGI FUORI MERCATO**

- ART. 54 – POSTEGGI FUORI MERCATO  
ART. 55 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI  
ART. 56 – RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA FUORI MERCATO  
ART. 57 – SCAMBIO DI POSTEGGI  
ART. 58 – REVOCA DEL POSTEGGIO  
ART. 59 – ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ  
ART. 60 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI  
ART. 61 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE  
ART. 62 – VARIAZIONI ORARIO E/O PERIODO  
ART. 63 – POSTEGGI A CARATTERE STAGIONALE  
ART. 64 - CONCESSIONE SUPPLEMENTARE DI SUOLO PUBBLICO  
ART. 65 – POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI

.....

**CAPO VI**  
**COMMERCIO ITINERANTE**

- ART. 66 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE  
ART. 67 – ZONE VIETATE  
ART. 68 – RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

.....

**CAPO VII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 69 – VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI  
ART. 70 – CONCESSIONE TEMPORANEE  
ART. 71 – VALIDITÀ DELLE PRESENZE  
ART. 72 – IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI  
ART. 73 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
ART. 74 – SEQUESTRO DEI BENI ABUSIVAMENTE POSTI IN VENDITA NELLE AREE PUBBLICHE  
ART. 75 – SANZIONI  
ART. 76 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI  
ART. 77 – ALLEGATI
- .....  
.....

---

---

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento mantiene la sua validità sino a quando l'Amministrazione Comunale non ritenga di variarlo per sopravvenute necessità nonché per l'introduzione di sostanziali modifiche legislative e regolamentari in materia.

### ART. 2

#### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
  - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per **posteggio**: le parti di area pubblica o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per imprenditori agricoli professionali e soggetti portatori di handicap;
  - e) per **settore merceologico**: si fa esclusivo riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
  - f) per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
  - g) per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera, in un mercato o in un'area fuori mercato di scambiarsi il posteggio;
  - h) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - i) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato

### ART. 3

#### FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali, filiere economiche ed alla tutela attiva dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
  - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - g) la tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
  - h) la salvaguardia della sostenibilità ambientale e sociale e del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

ART. 4  
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla normativa vigente, secondo le seguenti tipologie:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art. 67 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 66.
2. L'avvio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa, se effettuato su posteggio dato in concessione o a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.
3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea, alle condizioni di cui alla normativa vigente e del presente regolamento.

ART. 5  
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato nonché alla partecipazione alle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato, fiera o area fuori mercato.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o nell'area fuori mercato, il comune predispone appositi bandi, dandone pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento del canone previsto con le modalità indicate nel vigente regolamento COSAP, nonché di altre tasse, tariffe e imposte comunali previste da normative specifiche o regolamenti comunali.

ART. 6  
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività al comune nel quale il soggetto, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; alla partecipazione alle fiere nonché all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato.

ART. 7  
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP

1. I soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
2. In assenza del titolare del titolo abilitativo l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori, secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 2 e 3.
3. In caso di cessione o affidamento in gestione di un posteggio riservato ad un soggetto portatore di handicap o in caso di morte del soggetto stesso, il subingresso può avvenire esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

ART. 8  
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (8 maggio 2010) hanno validità sino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di rassegnazione al termine di tale periodo.
2. Le concessioni di posteggio scadute nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010

(8 maggio 2010) e la data di approvazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata (5 luglio 2012) sono prorogate di diritto per 7 (sette) anni dalla di entrata in vigore del Dlgs 59/2010.

3. Le concessioni di posteggio in scadenza tra la data di approvazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata (5 luglio 2012) e il 5 luglio 2017 sono prorogate di diritto per 7 (sette) anni dalla di approvazione dell'Intesa.
4. La validità temporale delle nuove concessioni di posteggio è fissata in anni 12 (dodici).
5. In caso di subingresso nell'attività, la validità temporale della concessione di posteggio decorre dalla data di rilascio originario o da quella del precedente rinnovo e non dalla data del trasferimento della titolarità.
6. Nel caso in cui l'area pubblica ove insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del comune.

#### ART. 9

##### SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio.
3. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesti, dei requisiti professionali.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata al comune, su apposita modulistica, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;
  - b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
8. Il subingresso nel titolo abilitativo e relativa concessione di posteggio riservato ad un soggetto portatore di handicap è possibile solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
9. Il subingresso nella concessione di posteggio riservata ad un imprenditore agricolo professionale è possibile solo in caso di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda agricola.

#### ART. 10

##### VARIAZIONI NON ESSENZIALI

1. Le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, del preposto in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari nonché della sede legale dell'impresa e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione da presentare all'Amministrazione Comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi della variazione.

#### ART. 11

##### CESSAZIONE

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio è soggetta alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione definitiva.

#### ART. 12

##### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

#### ART. 13

##### DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio nei mercati, nelle fiere e nelle aree fuori mercato decadono:
  - a) qualora l'operatore perda i requisiti di onorabilità e/o professionali;
  - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'operatore non inizi l'attività entro 180 (centottanta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività;
  - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato o del posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, di sospensione volontaria dell'attività per malattia, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 Legge 05.02.1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'art. 42 D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 15 Legge 08.03.2000 n. 53). In caso di società l'assenza è giustificabile, nei casi di cui sopra, solo con le modalità e i limiti previsti dalla legge oppure se è stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato, in quella fiera e in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo;
  - d) qualora si tratti di posteggio in una fiera, il titolo abilitativo e la concessione di posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività, già riportati alla lettera c). Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

#### ART. 14

##### TRASFERIMENTO DI MERCATI, FIERE, FIERE PROMOZIONALI, AREE O POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, previa consultazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento o alla modifica dell'assetto di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale, di un'area o di singoli posteggi anche fuori mercato. Il comune assegna agli operatori interessati un congruo termine per il trasferimento nella nuova collocazione.
2. Per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale il comune può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale, di un'area o di singoli posteggi anche fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e nei relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Nei casi di cui ai comma 1) e 2), i nuovi posteggi dovranno avere almeno la stessa superficie di quelli soppressi.
4. Ai fini della riassegnazione dei posteggi dovranno essere seguiti i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;

c) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

#### ART. 15

##### NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. L'eventuale allaccio alla fornitura elettrica dovrà essere realizzato a cura e spese dell'operatore, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia. L'impianto dovrà essere mantenuto dall'operatore in efficienza e in condizioni di completa sicurezza.
5. E' tassativamente vietato ai concessionari arrecare danni all'area assegnata.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire i titoli abilitativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato qualora per esso sia previsto un orario di termine dell'attività. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore a posto fisso è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere e lasciare pulita l'area di svolgimento dell'attività, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti in modo differenziato.
11. E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

#### ART. 16

##### NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DI MERCATI, FIERE E FIERE PROMOZIONALI

1. I mercati, le fiere e le fiere promozionali sono gestite dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e altri soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni. In tal caso l'amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato, sulla fiera o fiera promozionale, oggetto dell'affidamento in gestione.
2. Il Comune può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere, fiere promozionali o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese. Può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti, anche per finalità di valorizzazione dei centri storici e delle aree urbane.

#### ART. 17

##### NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

#### ART. 18

##### VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche

alla somministrazione, se il titolare risulta in possesso dei requisiti professionali per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione o dichiarazione sul titolo abilitativo.

3. L'attività di vendita e di eventuale somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e l'operatore deve risultare in possesso del necessario titolo abilitativo igienico-sanitario.
4. E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche.
5. E' vietato vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni, previamente autorizzate, in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali.

#### ART. 19

##### VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
3. E' fatta tuttavia salva la possibilità per il Comune di vietare il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, anche nel caso in cui non vengono occupati spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati all'operatore, qualora lo richiedano particolari esigenze di decoro o di arredo urbano.

#### Art. 20

##### COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. L'esercizio in forma itinerante dell'attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito ai soggetti in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente e previa autorizzazione di accesso al demanio marittimo rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio è consentito:
  - a) esclusivamente nel periodo della stagione balneare;
  - b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, etc., ad eccezione di quanto previsto al comma 3;
  - c) senza ausili musicali o di amplificazione e comunque senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;
  - d) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.
3. E' possibile l'utilizzo di mezzi elettrici, certificati CEE, che non si configurino come veicoli ai sensi del vigente Codice della Strada, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, del relativo titolo abilitativo igienico-sanitario nonché di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, così come disciplinato dall'art. 33 del vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione di accesso al demanio marittimo, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

-----

## CAPO II - MERCATI

### ART. 21 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata allo svolgimento dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - c) per posteggio nel mercato: le parti di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, date in concessione agli operatori per l'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per presenze in un mercato: il numero di volte che l'operatore non assegnatario di posteggio si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

### ART. 22 ANTICIPAZIONE O POSTICIPAZIONE MERCATI

1. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato coincida con una festività, l'eventuale richiesta di spostamento al primo giorno feriale precedente o successivo dovrà essere presentata dalle associazioni di categoria almeno 30 giorni prima del manifestarsi di tale evento.
2. Il mercato è anticipato automaticamente al primo giorno feriale precedente nel caso in cui il giorno di svolgimento coincida con il 1° gennaio, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati o posticipati non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

### ART. 23 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti della UO SUAP, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001
 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni:	<b>PUNTI 40</b>
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni:	<b>PUNTI 50</b>
anzianità di iscrizione oltre 10 anni:	<b>PUNTI 60</b>
  - b) anzianità acquisita, sul posteggio al quale si riferisce la selezione, dal titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione (esclusivamente in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020):
 

	<b>PUNTI 40</b>
--	-----------------
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente.
2. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno il bando di cui al comma 1 deve essere inviato alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione dello stesso entro i successivi trenta giorni. Il bando è pubblicato anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando deve contenere:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - b) la data rispetto alla quale si considera l'anzianità di presenza maturata;
  - c) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 51;
  - d) l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola), per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come

disciplinato dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;

- e) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato o a singoli posteggi;
  - f) i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere compresi tra il ventesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel BURT;
  - g) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non può, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;
  - h) le modalità di pubblicizzazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni.
4. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

#### ART. 24

##### POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Nei mercati sono individuati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola) per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

#### ART. 25

##### CRITERI PER MIGLIORIA DI POSTEGGI

1. La U.O. Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi ai mercati al U.O. SUAP che provvede ad emettere i bandi contenenti i criteri e le modalità per la migioria, in presenza di richieste in tal senso.
2. Gli operatori, assegnatari di concessione nel mercato, interessati a cambiare il proprio posteggio dovranno presentare apposita domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.li.it](http://www.comune.rosignano.li.it)).
3. La graduatoria degli assegnatari dei posteggi per migioria sarà redatta da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti della U.O. SUAP, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente;
4. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

#### ART. 26

##### SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sui titoli abilitativi.

#### ART. 27

##### RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEI MERCATI

1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, motivata da esigenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse o dall'esigenza di riordinare funzionalmente e logisticamente il mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentare e/o non alimentare, ad una ristrutturazione, spostamento o ricollocamento di posteggi, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, sentite le associazioni di categoria, nelle aree appositamente individuate, sulla base di una graduatoria,

riguardante esclusivamente i titolari di posteggio interessati, redatta da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti della U.O. SUAP, formulata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;
- c) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

#### ART. 28

##### REVOCA DI POSTEGGIO

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
  - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

#### ART. 29

##### ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali grave ed improvviso malessere fisico, peggioramento delle situazioni atmosferiche da valutare comunque con gli agenti della Polizia Municipale in servizio), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. L'operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio incorre nella decadenza del titolo abilitativo qualora risulti assente per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare o comunque superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
4. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).
5. In caso di società l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 4, solo con le modalità e i limiti previsti dalla legge oppure se è stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
6. Per i produttori agricoli e/o imprenditori agricoli professionali assegnatari di posteggio sui mercati, in considerazione della stagionalità delle colture, oltre ai casi di sospensione di cui al comma 4, è ammessa l'assenza a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di una dichiarazione attestante la non disponibilità di prodotti stagionali e riportante la durata di detta indisponibilità, anche a causa del verificarsi di calamità naturali, da presentare al comune entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza. L'operatore è giustificato limitatamente al periodo indicato nella suddetta comunicazione.

#### ART. 30

##### MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore, non assegnatario di posteggio,

si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. All'operatore che non svolge l'attività di vendita nel posteggio, temporaneamente assegnato all'atto della spunta, per sua rinuncia, non sarà computata la presenza.

2. La U.O. Polizia Municipale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'apposito ufficio della Polizia Municipale.
3. La registrazione delle presenze è effettuata mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni e/o titoli abilitativi diversi.
5. All'operatore non assegnatario di posteggio sarà computata la presenza solo nel caso in cui, al momento della spunta, dimostri l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, relativo ad una precedente assegnazione di un posteggio occasionalmente libero, presso lo stesso mercato.

#### ART. 31

##### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, così come indicato nella scheda di mercato, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Gli operatori non assegnatari di posteggio dovranno presentarsi al personale della Polizia Municipale, addetto alle operazioni di mercato, entro le ore 8.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 3.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli e/o imprenditori agricoli professionali, così come definiti all'art. 24, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di numero di presenze, si terrà conto dell'anzianità del rilascio dell'autorizzazione, di cui alla L. 59/63, o della presentazione della denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 o del D.Lgs. n. 228/01. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

#### ART. 32

##### MERCATI STRAORDINARI

1. Il mercato straordinario è l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
2. L'Amministrazione Comunale può consentire lo svolgimento di tali edizioni, previa richiesta delle Associazioni di categoria da inoltrare almeno un mese prima.
3. Le assenze nei mercati straordinari degli operatori assegnatari non sono conteggiate, mentre sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

#### ART. 33

##### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. La circolazione veicolare è regolamentata da apposita ordinanza della U.O. Polizia Municipale, contenente tra l'altro le seguenti prescrizioni:
  - a) all'interno del mercato e durante l'orario di vendita è vietata la circolazione a tutti i veicoli;
  - b) è vietata la sosta di tutti i veicoli nei passaggi riservati al transito del pubblico;
  - c) è consentito agli operatori mantenere nel posteggio i propri veicoli a condizione che rimangano dentro lo spazio loro assegnato.

.....

ART. 34  
MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI

MERCATO DI ROSIGNANO SOLVAY		
1	SVOLGIMENTO DEL MERCATO	annuale
	CADENZA	settimanale
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	lunedì
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO <sup>(1)</sup>	dalle ore 07.00 alle ore 14.00 <sup>(2)</sup>
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.30 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	Piazza del Mercato <sup>(*)</sup>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 7285
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 190 di cui:
a)	n. 25 riservati al settore alimentare	
b)	n. 140 riservati al settore non alimentare	
c)	n. 21 ciascuno di mq. 25, riservati agli imprenditori agricoli professionali	
d)	n. 4 riservati ai portatori di handicap	

1
---

<b>MERCATO DI VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DEL MERCATO	annuale
	CADENZA	settimanale
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	venerdì
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO <sup>(1)</sup>	dalle ore 07.00 alle ore 14.00 <sup>(2)</sup>
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.30 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>Via XX Giugno 1944 lato est</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 1061
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 29 di cui:
a)	n. 4 riservati al settore alimentare	
b)	n. 17 riservati al settore non alimentare di cui il n. 6 di mq. 46	
c)	n. 7 riservati agli imprenditori agricoli professionali di mq. 25	
d)	n. 1 riservato ai portatori di handicap	
<b>2</b>		

MERCATO DI CASTIGLIONCELLO		
1	SVOLGIMENTO DEL MERCATO	Stagionale (dal primo giovedì del mese di giugno all'ultimo giovedì del mese di settembre)
	CADENZA	settimanale
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	giovedì
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO <sup>(1)</sup>	dalle ore 07.00 alle ore 14.00 <sup>(2)</sup>
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.30 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	Pineta Marradi
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 1061,3
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 50 di cui:
a)	n. 6 riservati al settore alimentare	
b)	n. 36 riservati al settore non alimentare	
c)	n. 7 riservati agli imprenditori agricoli professionali, di cui n. 6 da mq. 25 e n. 1 da mq. 17,5	
d)	n. 1 riservato ai portatori di handicap	

3

- (1) Nell'orario massimo consentito è compreso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature di vendita.
- (2) Il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'allungamento dell'orario dell'attività di vendita in periodi concordati, con l'assenso delle parti coinvolte nella concertazione.

.....

CAPO III - FIEREART. 35  
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
  - b) per presenze effettive in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera stessa.

ART. 36  
CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio, tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti della U.O. SUAP, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001
 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni:	<b>PUNTI 40</b>
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni:	<b>PUNTI 50</b>
anzianità di iscrizione oltre 10 anni:	<b>PUNTI 60</b>
  - b) anzianità acquisita, sul posteggio al quale si riferisce la selezione, dal titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione (esclusivamente in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020): **PUNTI 40**
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente.
2. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno il bando di cui al comma 1 deve essere inviato alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione dello stesso entro i successivi trenta giorni. Il bando è pubblicato anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando deve contenere:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - b) la data rispetto alla quale si considera l'anzianità di presenza maturata;
  - c) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 51;
  - d) l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola), per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
  - e) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera fiera o singoli posteggi;
  - f) i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere compresi tra il ventesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel BURT;
  - g) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non può, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;
  - h) le modalità di pubblicizzazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni.
5. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

## ART. 37

RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE FIERE

1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna della fiera, motivata da esigenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse o dall'esigenza di riordinare funzionalmente e logisticamente la fiera, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentare e/o non alimentare, ad una ristrutturazione, spostamento o ricollocamento di posteggi, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, sentite le associazioni di categoria, nelle aree appositamente individuate, sulla base di una graduatoria, riguardante esclusivamente i titolari di posteggio interessati, formulata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quella fiera;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;
  - c) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

## ART. 38

SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sui titoli abilitativi.

## ART. 39

REVOCA DI POSTEGGIO

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
  - b) nell'ambito dell'area di fiera mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in esso previsti.

## ART. 40

ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 3 L'operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio incorre nella decadenza del titolo abilitativo qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
- 4 Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale , il termine di cui al comma 3 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).
5. In caso di società l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 4, esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione

dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

#### ART. 41

##### MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Per presenze in una fiera si intende il numero delle volte in cui l'operatore, non assegnatario di posteggio, ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
2. Ai fini del computo della presenza, è obbligatoria la permanenza dell'operatore occasionalmente assegnatario per tutta la durata della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico). Nelle fiere di durata fino a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione.
3. La U.O Polizia Municipale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'apposito ufficio della Polizia Municipale.
4. La registrazione delle presenze è effettuata mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni e/o titoli abilitativi diversi.
6. All'operatore non assegnatario di posteggio sarà computata la presenza solo nel caso in cui, al momento della spunta, dimostri l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, relativo alla precedente edizione della fiera.

#### ART. 42

##### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. Gli operatori non assegnatari di posteggio che intendono partecipare alla spunta dovranno presentarsi al personale della Polizia Municipale addetto alle operazioni della fiera, entro le ore 8,30.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la durata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, risultanti dalla graduatoria redatta sulla base degli atti in possesso della Polizia Municipale a partire dall'anno 1990. A parità di anzianità di presenze si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 3.

#### ART. 43

##### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento della fiera viene interdetta, con apposita ordinanza della Polizia Municipale emanata ai sensi del vigente codice della strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione.

ART. 44  
FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI.  
DATE E GIORNI DI SVOLGIMENTO.

<b>FIERA ANNUALE DI GABBRO</b> SVOLGIMENTO: 30 SETTEMBRE		
1	UBICAZIONE	Parco Collecchi, Piazza della Chiesa
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 345,2
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 11 di cui:
	a)	n. 1 riservato ai portatori di handicap di mq. 25,2
	b)	n. 5 riservati al settore alimentare di mq. 32
	c)	n. 5 riservati al settore non alimentare di mq. 32
<p>Orario di vendita: dalle ore <b>08.00</b> alle ore <b>23.00</b>.            L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (<i>una</i>) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.</p>		
<p>Nel caso in cui il giorno di svolgimento della fiera coincida con il giorno di svolgimento dell'attività sul posteggio fuori mercato annuale, quest'ultimo sarà ubicato in Piazza della Chiesa, come riportato in planimetria</p>		

4

<b>FIERA ANNUALE DI CASTELNUOVO DELLA M.DIA</b> SVOLGIMENTO: TERZA DOMENICA DI OTTOBRE E IL LUNEDÌ SUCCESSIVO		
1	UBICAZIONE	Piazza Gramsci, Via Traversa Livornese
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 583
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 20 di cui:
	a)	n. 1 riservato ai portatori di handicap
	b)	n. 6 riservati al settore alimentare
	c)	n. 13 riservati al settore non alimentare
<p>Orario di vendita: dalle ore <b>08.00</b> alle ore <b>23.00</b>.            L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (<i>una</i>) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita</p>		
<p>Il sabato antecedente lo svolgimento della fiera, in considerazione della concomitanza con la tradizionale sagra di ottobre, sarà consentita l'occupazione dei posteggi loro assegnati, da parte dei titolari dei posteggi nella fiera, riservati al settore alimentare, a condizione che gli stessi comunichino previamente all'Amministrazione Comunale la loro presenza.            Resta inteso che, ai fini della valutazione delle assenze nella fiera, verrà tenuta in considerazione soltanto la partecipazione degli assegnatari nei giorni di domenica e lunedì.</p>		

5

**FIERA ANNUALE DI ROSIGNANO SOLVAY**  
**SVOLGIMENTO: 1 E 2 OTTOBRE**

1	UBICAZIONE	strade laterali nord, sud e ovest di Piazza Monte alla Rena - via Modigliani e via Malatesta
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 1216
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 38 di cui:
a)	n. 1 riservato ai portatori di handicap	
b)	n. 14 riservati al settore alimentare	
c)	n. 23 riservati al settore non alimentare	

Orario massimo di vendita : dalle ore 8.00 alle ore 24.00  
 Orario minimo di vendita : dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
 Orario uscita mezzi: dalle ore 20.00 alle ore 21.00  
 L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Nei giorni di svolgimento del Luna Park, è data la possibilità a n. 3 operatori del settore alimentare, assegnatari di posteggio presso la fiera, di svolgere la propria attività in appositi spazi, da concordare con la U.O. Polizia Municipale, a partire dalle ore 14.00. Gli operatori interessati dovranno presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio di svolgimento del Luna Park. In caso di presentazione di un numero di domande superiori a tre, le stesse saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

6

**FIERA ANNUALE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
**SVOLGIMENTO: 10 SETTEMBRE (GIORNO DI SAN NICOLA)**

1	UBICAZIONE	Piazza San Nicola,
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 175
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 7 di cui:
a)	n. 1 riservato ai portatori di handicap	
b)	n. 3 riservati al settore alimentare	
c)	n. 3 riservati al settore non alimentare	

Orario di vendita: dalle ore **08.00** alle ore **24.00**.  
 L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

7

**FIERA ANNUALE DI VADA**

SVOLGIMENTO: IL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA FESTA DELL'ASSUNZIONE E LA DOMENICA CHE LO PRECEDE.

1	UBICAZIONE	Piazza G. Garibaldi
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 1495
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 59 di cui:
a)	n. 1 riservato a portatore di handicap	
b)	n. 15 riservati al settore alimentare	
c)	n. 43 riservati al settore non alimentare	

Orario di vendita: dalle ore **08.00** alle ore **24.00**.

L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (*una*) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Nel giorno di concomitanza con svolgimento della Fiera annuale di Vada, il posteggio fuori mercato sarà ubicato in Via di Marina.

8

**FIERA ANNUALE DI NIBBIAIA**

SVOLGIMENTO: IL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA SECONDA DOMENICA DI OTTOBRE

1	UBICAZIONE	Piazza Barontini, Piazza Mazzini
2	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 152
3	TOTALE POSTEGGI:	n. 5 di cui:
a)	n. 1 riservato a portatori di handicap	
b)	n. 2 riservati al settore alimentare	
c)	n. 2 riservati al settore non alimentare	

Orario di vendita: dalle ore **08.00** alle ore **20.00**.

L'accesso alle aree di fiera è consentito a partire da 1 (*una*) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

9

## CAPO IV - FIERE PROMOZIONALI

### ART. 45 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per fiera promozionale la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

### ART. 46 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese.
2. Per motivate e particolari esigenze il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche non previste dal piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nel caso in cui la fiera diventi ricorrente, la stessa sarà inserita nel piano in occasione del primo aggiornamento.

### ART. 47 CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione di posteggio, a seguito di pubblicazione di apposito bando, sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita commissione comunale, composta da dipendenti della UO SUAP, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità
 

Relativamente al primo anno :

  - a) anzianità di iscrizione al registro imprese. Nel caso degli esercenti il commercio su aree pubbliche l'iscrizione al registro imprese dovrà riguardare l'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente.  
A partire dal secondo anno e sino all'edizione del 2016, le graduatorie sono formulate tenendo conto delle seguenti priorità:
    - a) maggiore numero di presenze effettive alle pregresse edizioni della fiera;
    - b) anzianità di iscrizione al registro imprese. Nel caso degli esercenti il commercio su aree pubbliche l'iscrizione al registro imprese dovrà riguardare l'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;
    - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente  
A partire dal 2017 , le graduatorie sono formulate tenendo conto delle seguenti priorità:
      - a) anzianità di iscrizione al registro imprese. Nel caso degli esercenti il commercio su aree pubbliche l'iscrizione al registro imprese dovrà riguardare l'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001  
**SINO A 60 PUNTI**
      - b) anzianità acquisita sul posteggio  
**SINO A 40 PUNTI**  
Detto criterio di priorità è valutato per massimo 12 anni, a partire dall'edizione del 2017
      - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente.
2. I bandi di cui al comma 1 saranno debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul

sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)).

3. I bandi devono contenere:
  - a) l'indicazione dei soggetti che possono partecipare al bando;
  - b) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - c) i termini per la presentazione delle domande;
  - d) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 51;
  - e) l'elenco dei posteggi riservati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola) per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
  - f) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera fiera o singoli posteggi;
  - g) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non può, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
  - h) le modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni.
4. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

#### ART. -48

##### SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore o della stessa tipologia di operatori può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita comunicazione, da inviare, con firma congiunta, al comune.

#### ART. 49

##### REVOCA DI POSTEGGIO

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
  - b) nell'ambito dell'area di fiera mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi previsti.

#### ART.-50

##### ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. L'operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio incorre nella decadenza del titolo abilitativo qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
4. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 3 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).

5. In caso di società l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 4, esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

#### ART. 51

##### MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Per presenze in una fiera si intende il numero delle volte in cui l'operatore, non assegnatario di posteggio, ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
2. Ai fini del computo della presenza, è obbligatoria la permanenza dell'operatore occasionalmente assegnatario per tutta la durata della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico). Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione.
3. La U.O. Polizia Municipale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'apposito ufficio della Polizia Municipale.
4. La registrazione delle presenze è effettuata mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni e/o titoli abilitativi diversi.
6. All'operatore occasionalmente assegnatario di posteggio sarà computata la presenza solo dopo l'avvenuto versamento relativo al canone di occupazione di suolo pubblico.

#### ART. 52

##### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la durata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività (di commercio su aree pubbliche per gli esercenti il commercio su aree pubbliche) quale risulta dal registro delle imprese. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

#### ART. 53

##### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento della fiera viene interdetta, con apposita ordinanza della Polizia Municipale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione.
-

## CAPO V - POSTEGGI FUORI MERCATO

### ART. 54

#### POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Nel territorio comunale sono individuati posteggi fuori mercato, singoli o in raggruppamento, come specificato al successivo articolo 65.

### ART. 55

#### CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il comune in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio, a seguito dell'emanazione di apposito bando comunale sulla base di una graduatoria formulata da una commissione comunale, composta da dipendenti della u.o. SUAP, tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, l'anzianità complessiva è calcolata conteggiando quella maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001
 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni:	<b>PUNTI 40</b>
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni:	<b>PUNTI 50</b>
anzianità di iscrizione oltre 10 anni:	<b>PUNTI 60</b>
  - b) anzianità acquisita, sul posteggio al quale si riferisce la selezione, dal titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione (esclusivamente in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020):
 

<b>PUNTI 40</b>
-----------------
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito al numero di protocollo dell'Ente.
2. Il bando, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.li.it](http://www.comune.rosignano.li.it)), deve contenere:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - b) la data rispetto alla quale si considera l'anzianità di presenza maturata;
  - c) l'elenco dei posteggi riservati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
  - e) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera area o a singoli posteggi;
  - f) i termini per la presentazione delle domande;
  - g) il termine entro il quale l'ufficio preposto redige la graduatoria, che non potrà, comunque, superare 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;
  - h) le modalità di pubblicizzazione della graduatoria e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni.
3. La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ([www.comune.rosignano.li.it](http://www.comune.rosignano.li.it)). L'ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l'esito delle domande.

### ART. 56

#### RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA FUORI MERCATO

1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna dell'area fuori mercato, motivata da esigenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse o dall'esigenza di riordinare funzionalmente e logisticamente l'area, si debba procedere ad una ristrutturazione, spostamento o ricollocamento di posteggi, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, sentite le associazioni di categoria, nelle aree appositamente individuate, sulla base di una graduatoria, riguardante esclusivamente i titolari di posteggio interessati, formulata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'area e nel giorno/i di effettuazione;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.

Limitatamente agli imprenditori agricoli professionali, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001;

- c) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

#### ART. 57

##### SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sui titoli abilitativi.

#### ART. 58

##### REVOCA DI POSTEGGIO

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di apposito bando;
  - nell'ambito dell'area fuori mercato interessata, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio;
  - in un'area diversa, nelle immediate vicinanze dell'area in cui era ubicato il posteggio.

#### ART. 59

##### ASSENZE OPERATORI ASSEGNATARI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

- L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; in caso contrario sarà considerato assente.
- E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'attività di vendita, così come indicato nella scheda relativa. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- L'operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere assente per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare o comunque non superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.
- Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, i termini di cui al comma 3 non si applicano nei casi di sospensione per:
  - malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione: in questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
  - assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53).
- In caso di società l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 4, esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
- Per i produttori agricoli e/o imprenditori agricoli professionali assegnatari di posteggio, in considerazione della stagionalità delle colture, oltre ai casi di sospensione di cui al comma 4, è ammessa l'assenza a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di una dichiarazione attestante la non disponibilità di prodotti stagionali e riportante la durata di detta indisponibilità, anche a causa del verificarsi di calamità naturali, da presentare al comune entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza. L'operatore è giustificato limitatamente al periodo indicato nella suddetta comunicazione.

## ART. 60

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. Per presenze in un posteggio fuori mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore, non assegnatario di posteggio, ha effettivamente esercitato l'attività in tale area.
2. Nel caso di posteggi occasionalmente liberi, gli operatori non assegnatari di posteggio interessati all'occupazione temporanea, dovranno contattare la u.o. Polizia Municipale, che provvederà alla registrazione delle presenze e all'assegnazione di tale posteggio
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. A parità di anzianità di presenze, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Nel caso degli imprenditori agricoli professionali, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla data del titolo abilitativo presentato ai sensi del D.Lgs. n.228/2001 . In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
4. La u.o. Polizia Municipale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura in quel posteggio fuori mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'apposito ufficio della Polizia Municipale.
5. La registrazione delle presenze è effettuata mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativi di cui è titolare.
6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni e/o titoli abilitativi diversi.
7. All'operatore occasionalmente assegnatario la presenza sarà, comunque, computata solo al momento in cui dimostri l'avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per il posteggio in questione.

## ART. 61

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. L'area destinata ai posteggi fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza della Polizia Municipale, emanata ai sensi del vigente codice della strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, nei giorni e negli orari indicati nelle schede allegate.

## ART. 62

VARIAZIONI ORARIO E\O PERIODO

1. Eventuali anticipazioni o posticipazioni dell'orario e\o del periodo di svolgimento dell'attività, ferma restando la non trasformazione del posteggio da annuale in stagionale, dovranno essere richieste ed autorizzate dalla U.O. SUAP, previo parere della UO Polizia Municipale.

## ART.-63

POSTEGGI A CARATTERE STAGIONALE

1. Indipendentemente da anticipazioni o posticipazioni del periodo di svolgimento, l'attività su un posteggio a carattere stagionale può essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 1° (primo) marzo e il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.

## ART.64

CONCESSIONE SUPPLEMENTARE DI SUOLO PUBBLICO

1. In relazione a particolari necessità legate alle caratteristiche dell'attività di vendita, che dovranno essere debitamente comprovate, l'operatore, titolare di posteggio, potrà presentare annualmente richiesta di occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione decennale. Tale istanza sarà esaminata e valutata dall'Amministrazione, previo parere tecnico della u.o. Polizia Municipale.

POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO MARITTIMO</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Martedì-Mercoledì-Sabato
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA DE FILIPPO</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	

10

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – CASTELNUOVO DELLA M.DIA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato <i>Il sabato antecedente lo svolgimento della fiera e il lunedì della fiera, in considerazione della concomitanza con la presenza del luna park della tradizionale sagra di ottobre, il posteggio fuori mercato annuale sarà ricollocato secondo le indicazioni della Polizia Municipale.</i>
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA GRAMSCI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per qualsiasi settore merceologico (alimentare-imprenditori agricoli professionali-non alimentare)	

11

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – GABBRO</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PARCO COLLECCHI (*)</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per qualsiasi settore merceologico (alimentare-imprenditori agricoli professionali-non alimentare)	

12

(\*) Nel caso in cui il giorno di svolgimento della fiera di Gabbro (30 settembre) coincida con il giorno di svolgimento dell’attività sul posteggio fuori mercato annuale, quest’ultimo sarà ubicato in Piazza della Chiesa, come riportato nella planimetria della fiera.

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – NIBBIAIA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato <i>(escluso il lunedì coincidente con la fiera)</i>
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA BARONTINI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 64
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 2:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	
b)	n. 1 per il settore non alimentare	

13

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00*
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA MONTE ALLA RENA •</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 96
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 3 di cui:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)**	
b)	n. 2 per il settore non alimentare**	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione di iniziative a carattere temporaneo che dovessero interessare la piazza, i posteggi potranno essere ubicati in altra posizione nell'ambito della piazza</li> </ul>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE (dal 15 giugno al 15 settembre)</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00*
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA MONTE ALLA RENA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 64
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 2 di cui:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	
b)	n. 1 per il settore non alimentare	

(\*) In occasione di iniziative a carattere temporaneo che dovessero interessare la piazza, potrà essere consentita la permanenza sul posteggio sino alle ore 24.00

(\*\*) In occasione dello svolgimento del luna park, non è consentito il posizionamento dei posteggi ad eccezione del giorno di sabato, con ubicazione nella carreggiata nord di Piazza Monte alla Rena.

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Sabato
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA DEL MERCATO</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 64
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 2 di cui:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	
b)	n. 1 per qualsiasi settore merceologico	

15

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	dal Lunedì al Venerdì
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 08.00 alle ore 16.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 09.00 alle ore 15.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA GUIDO ROSSA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione	

16

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>ANNUALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Mercoledì, Giovedì e Sabato
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 14.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA DELLE PESCINE</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	

17

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – CASTIGLIONCELLO</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>ANNUALE E STAGIONALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Martedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato (annuale) Domenica (stagionale: dal 15/06 al 15/09)
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 15.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA DEI MACCHIAIOLI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	

18

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE (nel periodo scolastico escluso i festivi)</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni escluso i festivi
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 14.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA S. ALLENDE ANGOLO VIA DELLA REPUBBLICA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali per la somministrazione	

19

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 20.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 21.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>GIARDINI DI VIALE TRIESTE</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 64
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 2:
a)	n. 1 per il settore alimentare	
b)	n. 1 per il settore non alimentare	
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intero periodo di svolgimento dell'attività. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovranno provvedere al pagamento della COSAP</p>		

20

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – CASTIGLIONCELLO</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE (dal 15 Giugno al 15 settembre)</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 15.00 alle ore 01.00 Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 16.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>PINETA MARRADI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 256
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 8:
a)	n. 3 per il settore alimentare	
b)	n. 5 per il settore non alimentare	
5	CONDIZIONI DI ESERCIZIO	L'attività dovrà svolgersi con apposita attrezzatura di vendita, secondo le caratteristiche tipologiche individuate dall'Amministrazione Comunale, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi.
<p>Non è ammessa l'assegnazione a spunta degli eventuali posteggi liberi.  E' consentito ai titolari di concessione l'occupazione dei posteggi loro assegnati nei giorni festivi e prefestivi dal 1° marzo al 31 ottobre, ferma restando la comunicazione dell'eventuale presenza anticipata o posticipata da inoltrare al Servizio Gestione Entrate per l'applicazione della COSAP  Non è consentita all'interno della Pineta, la sosta di automezzi, ad eccezione per gli operatori del settore alimentare esclusivamente per il veicolo adibito a banco di vendita.  Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intero periodo di svolgimento dell'attività. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovranno provvedere al pagamento della COSAP.</p>		

21

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – CASTIGLIONCELLO</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> ( <i>dal 15 Giugno al 15 Settembre</i> )
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 15.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 16.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA MARRADI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare	
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. L'interessato dovrà presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovrà provvedere al pagamento della COSAP.</p>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> ( <i>dal 15 Giugno al 15 Settembre</i> )
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 20.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 14.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA MARRADI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore non alimentare	

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 15 Giugno al 15 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 15.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 16.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA GARIBALDI</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 96
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 3 di cui:
a)	n. 1 per il settore alimentare	
b)	n. 2 per il settore non alimentare	
<p>E' consentito ai titolari di concessione l'occupazione dei posteggi loro assegnati nei giorni festivi e prefestivi dal 1° marzo al 31 ottobre, ferma restando la comunicazione dell'eventuale presenza anticipata o posticipata da inoltrare al Servizio Gestione Entrate per l'applicazione della COSAP</p> <p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovranno provvedere al pagamento della COSAP.</p>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 15 Giugno al 15 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Sabato-Domenica
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 20.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 14.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA GARIBALDI</b> (nel giorno di concomitanza con svolgimento della Fiera annuale di Vada, il posteggio sarà ubicato in Via di Marina)
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore non alimentare	

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE (dal 15 Giugno al 15 Settembre)</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Martedì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica e festivi <b>PFM n. 1</b> Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato-Domenica e festivi <b>PFM n. 2</b>
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 20.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 09.00 alle ore 18.00
2	UBICAZIONE	<b>LOC. PIETRABIANCA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 64
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 2 di cui:
a)	n. 1 per il settore alimentare	
b)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione.	
E' consentito ai titolari di concessione l'occupazione dei posteggi loro assegnati nei giorni festivi e prefestivi dal 15 marzo al 30 settembre, ferma restando la comunicazione dell'eventuale presenza anticipata o posticipata da inoltrare al Servizio Gestione Entrate per l'applicazione della COSAP.		

24

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE (dal 15 Giugno al 15 Settembre)</b>
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 14.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2	UBICAZIONE	<b>PIAZZA TOSCANA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 256
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 8 di cui:
a)	n. 3 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	
b)	n. 5 per il settore non alimentare	

25

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 15 Giugno al 15 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 07.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>LOC. BONAPOSTA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare (anche imprenditori agricoli professionali)	
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. L'interessato dovrà presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovrà provvedere al pagamento della COSAP</p>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 15 Giugno al 15 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 09.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>LOC. BONAPOSTA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1
a)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione	
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. L'interessato dovrà presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovrà provvedere al pagamento della COSAP</p>		

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 1 Giugno al 31 Agosto)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 20.00 alle ore 01 .00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 21.00 alle ore 24.00
2	UBICAZIONE	<b>VIA VALLE D'AOSTA – VIA LOMBARDIA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 800
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 25:
a)	n. 1 per il settore alimentare	
b)	n. 1 per il settore alimentare (con estensione nel periodo invernale nei giorni di Venerdì-Sabato-Domenica-Prefestivi-Festivi, dalle ore 19.00)	
c)	n. 22 per il settore non alimentare	
d)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione	
5	CONDIZIONI DI ESERCIZIO	Il colore base delle attrezzature utilizzate dagli operatori presenti nell'area, concessionari o spuntisti, dovrà essere bianco o avorio, pena il divieto di svolgimento dell'attività di vendita.
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovranno provvedere al pagamento della COSAP.</p>		

27

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – VADA</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	<b>STAGIONALE</b> (dal 15 Giugno al 15 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 08.00 alle ore 20.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 09.00 alle ore 18.00
2	UBICAZIONE	<b>PARCHEGGIO SPIAGGE BIANCHE</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per il settore alimentare riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione	
<p>Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata del periodo svolgimento dell'attività. L'interessato dovrà presentare apposita domanda all'inizio di ogni anno ed in caso di accoglimento dovrà provvedere al pagamento della COSAP.</p>		

28

<b>POSTEGGI “FUORI MERCATO” – ROSIGNANO SOLVAY</b>		
1	SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	<b>STAGIONALE</b> (dal 1 Giugno al 30 Settembre)
	GIORNATA DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana
	ORARIO MASSIMO CONSENTITO	dalle ore 08.00 alle ore 01.00
	ORARIO MINIMO DI VENDITA	dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
2	UBICAZIONE	<b>LUNGOMARE MONTE ALLA RENA</b>
3	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	mq. 32
4	TOTALE POSTEGGI:	n. 1:
a)	n. 1 per la vendita e/o la somministrazione di prodotti ittici provenienti dal Mar Mediterraneo e di eventuali prodotti agro-alimentari provenienti da aziende agricole della regione Toscana, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione.	
5	CONDIZIONI DI ESERCIZIO	L’attività dovrà svolgersi con apposita struttura non permanentemente ancorata al suolo secondo le caratteristiche tipologiche individuate dall’Amministrazione Comunale.
L’occupazione del suolo pubblico è consentita per l’intero periodo di svolgimento dell’attività, previo pagamento della COSAP.		

## CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

### ART.66

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

### ART. 67

#### ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle autostrade, nelle strade extraurbane principali e secondarie, nelle strade urbane di scorrimento. Nelle strade di interquartiere, quartiere e locali – interzonali è consentito nelle aree di sosta esterne alla carreggiata. Nelle Z.T.L. è consentito purché l'operatore sia autorizzato.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato durante lo svolgimento di mercati nel raggio di mt. 500 rispetto all'area destinata allo svolgimento degli stessi.

### ART. 68

#### RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

-----

## CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

### ART. 69

#### VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

### ART. 70

#### CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Il comune può rilasciare concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
  - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

ART. 71  
VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale e, se trattasi di società, del legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti, con le modalità di cui all'art. 12.

ART. 72  
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Nei mercati e nelle aree fuori mercato sono individuati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli di impresa agricola) per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Sono fatte salve le assegnazioni di posteggi già effettuate a favore di produttori agricoli, alla luce delle previgenti disposizioni normative.
3. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate da soggetti qualificabili come imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

ART. 73  
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

ART. 74  
SEQUESTRO DEI BENI ABUSIVAMENTE POSTI IN VENDITA NELLE AREE PUBBLICHE

1. Relativamente alle modalità e alle procedure inerenti il sequestro dei beni abusivamente posti in vendita si fa espresso riferimento alla Legge Regionale n. 28 del 07.02.2005.

ART. 75  
SANZIONI

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla Legge Regionale n. 28 del 07.02.2005.
2. Per le violazioni alla vigente normativa del commercio su aree pubbliche e per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente è la U.O. Polizia Municipale del Comune.

ART. 76  
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

ART. 77  
ALLEGATI

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.
- .....
- .....